

[Torna alla pagina precedente](#)

Pubblicato il 20/02/2017

N. 00430/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01239/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2014, proposto da:-OMISSIS-in qualità di Amministratore di Sostegno di-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Rocco Mangia, Raffaello Ricci, con domicilio eletto presso lo studio Rocco Mangia in Milano, corso Magenta, 45;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Elisabetta D'Auria, Marco Dal Toso, Salvatore Pezzulo, Anna Maria Moramarco, domiciliata in Milano, via della Guastalla, 6;

Azienda Sanitaria Locale di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Falconieri, con domicilio eletto presso lo studio Simona - Uff.Leg. A.S.L. Falconieri in Milano, corso Italia, 19;

nei confronti di

Comunità San Giacomo S.r.l. di Turate non costituita in giudizio;

per l'accertamento dell'obbligo

della Asl Città di Milano e/o del Comune, per quanto di competenza di ciascuno di questi enti, di accollarsi gli oneri per il ricovero del Sig.-OMISSIS- presso la Comunità San Giacomo S.r.l. di Turate, avvenuto per il periodo dal 10.07.2010 al 21.1.2013;

e per la condanna degli enti predetti al pagamento delle somme dovute per i predetti titoli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Milano e di Azienda Sanitaria Locale di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2016 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente riconosciuto affetto da "Schizofrenia Paranoidea, fase residuale" dal 31 maggio 2010, in situazione di gravi difficoltà e di assoluta incapacità di condurre una vita autonoma, è stato ricoverato, in mancanza di idonea iniziativa delle strutture sanitarie psichiatriche, su iniziativa dell'Amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare, presso la struttura San Giacomo S.r.l., sita nel Comune di Turate, dal 10 Luglio 2010, con relativi oneri a carico del degente.

In data 25 ottobre 2010, il giudice tutelare autorizzava quindi a proseguire la degenza del paziente presso la medesima Comunità, degenza che si sarebbe poi protratta fino al 21 Gennaio 2013.

Alla richiesta di rimborso presentata dall'amministratore di sostegno sia il Servizio Sanitario che il

Comune di Milano opponevano un rifiuto, sul rilievo che la struttura ove era ricoverato il -OMISSIS- non era accreditata con il S.S.N.

Il Sig. -OMISSIS- ha quindi corrisposto alla Comunità San Giacomo di Turate la somma complessiva per le rette relative al periodo dal 10 luglio 2010 fino al 30 aprile 2012. Non ha tuttavia pagato la **retta** a partire da quella data e fino al 21 gennaio 2013, data delle dimissioni; la Comunità San Giacomo di Turate ha pertanto conseguentemente maturato, nei suoi confronti, un credito di € 26.236,29. In seguito, non essendo stata accolta la richiesta di ricovero presso la **RSA "Papa Giovanni XXIII"**, il Sig. -OMISSIS-, diversamente da quanto indicato dal giudice tutelare, è stato ricoverato presso la **RSA "Il giardino dei fiori"** di Varese.

Agisce quindi per l'accertamento dell'obbligo della Asl Città di Milano e/o del Comune, per quanto di competenza di ciascuno di questi enti, di accollarsi gli oneri per il ricovero presso la Comunità San Giacomo S.r.l. di Turate, avvenuto per il periodo dal 10.07.2010 al 21.1.2013 e la conseguente condanna degli enti predetti al pagamento delle somme dovute per i predetti titoli.

La difesa del Comune di Milano eccepisce l'improcedibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la materia del contendere (diritto al rimborso) non sarebbe riconducibile nell'ambito di quelle riservate né alla giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133 c.p.a., né alla giurisdizione di legittimità. Nel caso di specie, non si rinverrebbe invero una posizione di interesse legittimo, né alcun esercizio di pubblico potere. Infine, anche la presenza nel ricorso di un'ipotesi di indebito arricchimento (ex art. 2041 c.c.) indurrebbe a preferire la giurisdizione del G.O.

In secondo luogo eccepisce il difetto di legittimazione passiva: visto che le prestazioni erogate in favore del Sig. -OMISSIS- hanno carattere prevalentemente sanitario, la spesa a queste afferenti non sarebbe imputabile al Comune di Milano, con conseguente difetto di questi di legittimazione passiva.

La difesa dell'ASL chiede di dichiarare in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, oppure dichiarare l'inammissibilità del ricorso in ordine alla domanda di accertamento svolta oppure dichiarare il difetto di legittimazione della ATS Città Metropolitana di Milano; nel merito chiede di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

All'udienza del 13 dicembre 2016 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Le eccezioni di difetto di giurisdizione sollevate dal Comune e dall'Azienda sanitaria sono infondate.

Nel caso in questione la richiesta di rimborso consegue alternativamente al supposto danno inferito dalla struttura sanitaria per la tardività del ricovero in struttura psichiatrica, oppure al mancato concorso del Comune alle spese per il ricovero in struttura residenziale assistenziale.

Al riguardo è sufficiente osservare che, ora, la controversia in esame, in entrambe le domande, è incontestabilmente affidata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 133 lettera c) del decreto legislativo, secondo il quale rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo.

In merito alla domanda al Comune l'art. 6 c.4 della legge 328/2000 prevede che per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

Si tratta quindi di un procedimento amministrativo con il quale il Comune concede un sussidio economico ai privati.

Per quanto riguarda poi l'intervento dell'ASL il ricorrente ha attivato un procedimento di presa in carico della persona bisognosa per il riconoscimento della patologia psichiatrica, l'adozione di un piano terapeutico che comprendesse anche il ricovero presso una struttura idonea.

In ogni caso l'elemento dirimente sta nel fatto che la controversia attiene in via principale alla ripartizione delle spese del servizio erogato tra le diverse amministrazioni a vario titolo coinvolte nell'attività considerata.

La giurisprudenza ha riconosciuto che tale elemento riguarda i profili generali di organizzazione

dell'attività e presenta un'indubbia rilevanza pubblicistica, giustificando razionalmente l'attribuzione delle relative controversie al giudice amministrativo, anche quando siano dedotte, a sostegno della domanda, posizioni di diritto soggettivo (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 10 febbraio 2004 n. 479).

3. Venendo ora alla questione dell'individuazione dell'ente tenuto alla contribuzione, dagli atti risulta che il paziente è affetto da patologie psichiatriche per le quali ha subito diversi trattamenti sanitari obbligatori dal 2008 ed oggi è ricoverato presso una struttura a carico dell'Azienda sanitaria.

L'amministratore di sostegno, dopo aver disposto, in accordo con il giudice tutelare, il ricovero del paziente presso la Comunità San Giacomo S.r.l di Turate dal 10.07.2010, con spese a carico del medesimo, si è poi attivato per ottenere una sistemazione definitiva e l'integrazione della **retta** da parte degli enti competenti.

In particolare risulta che il Giudice Tutelare, sentita anche la ASL di Como, con atto depositato il 7/7/2011 ha chiesto alla ex Asl Milano ed al CPS "se vi sia la possibilità di mantenere il ricovero presso la predetta struttura in regime di convenzione a carico dell 'ASL'".

Risulta poi che l'ex ASL Milano, facendo seguito a diversi contatti, anche informali, intercorsi con l'amministratore di sostegno, coerentemente, attraverso il Direttore della Struttura complessa Salute Mentale dott.ssa Ferrari, scrive al Giudice Tutelare ed al sig. Bellandi in data 20/10/2011: "con riferimento alla vostra richiesta si precisa che questa Struttura Complessa provvederà ad autorizzare un'eventuale richiesta del CPS competente territorialmente, relativa all'inserimento in struttura Residenziale accreditata per l'erogazione di prestazioni psichiatriche, coerente con i criteri di appropriatezza dell'intervento (secondo PRSM) e con le Regole di Sistema 2011 della DG Sanità" (Memoria dell'ATS Città Metropolitana di Milano).

L'amministratore di sostegno ha quindi chiesto in data 2.11.2011 al Comune ed all'Azienda ospedaliera Sacco e al responsabile del CPS di via Aldini 72 il ricovero definitivo presso la suddetta struttura e l'integrazione della **retta**.

Risulta chiaro quindi che l'ente sanitario era a conoscenza, almeno dal 20/10/2011, che la situazione patologica del -OMISSIS- era divenuta incompatibile con la sua permanenza a casa e che erano necessari interventi di tipo residenziale da parte del Servizio sanitario.

In data 23/05/2012 il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della Azienda Ospedaliera Polo Universitario, Luigi Sacco comunica al giudice tutelare che a seguito di una valutazione congiunta con i curanti del paziente (...) una collocazione comunitaria psichiatrica è attualmente indicata per il paziente -OMISSIS- (...).

Il 28/12/2012 il Dipartimento di Salute Mentale della Azienda Ospedaliera Polo Universitario, Luigi Sacco comunica di aver reperito una struttura adeguata per il ricovero: si tratta della Comunità Villa Bernocchi di Varese, struttura accreditata e contrattata secondo le vigenti normative e pertanto con oneri a carico del SSN.

Solo in data 22/1/2013 il Cps inoltra ad ASL il modulo "Inserimento in struttura residenziale o semiresidenziale psichiatrica" con l'indicazione del 15 gennaio 2013 come data prevista per l'ingresso in struttura. Coerentemente in data 25/1/2013 l'ASL autorizza il ricovero del paziente con oneri a carico totale del SSN.

E' chiaro quindi che il ricovero presso la Comunità San Giacomo S.r.l. di Turate ha assunto il carattere di ricovero di sollievo, in attesa delle lungaggini burocratiche degli enti del Servizio sanitario regionale.

Ne discende che il pagamento della **retta** per il ricovero presso la Comunità San Giacomo S.r.l. di Turate va posta a carico dell'ASL a titolo di risarcimento del danno sofferto per il ritardo nell'assunzione di una decisione di ricovero che, alla luce degli interventi del giudice tutelare e dei rapporti con gli enti del Servizio sanitario regionale, doveva essere adottata sin dall'inizio.

4. Va invece respinta la domanda proposta nei confronti del Comune di Milano, stante la patologia psichiatrica del sig. -OMISSIS-.

5. Le altre domande ed eccezioni vanno assorbite in ragione della satisfattività della pronuncia nel merito.

6. La parziale soccombenza del ricorrente giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda proposta nei confronti dell'ASL Città di Milano e respinge la domanda nei confronti del Comune di Milano.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed il paziente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore

Valentina Santina Mameli, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Alberto Di Mario

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.